

Tutela, valorizzazione, marketing delle dimore storiche*

Francesco Forte e Michela Mantovani**
Università di Roma "La Sapienza"

PARTE PRIMA: TIPOLOGIA E ISTITUZIONI

1.1. La "dimora storica" non ha un riconoscimento esplicito nella nostra legislazione sui beni culturali, che invece riconosce le "ville storiche", mediante un apposito Ufficio¹, facente parte delle sovrintendenze per i beni ambientali e architettonici.

Il Testo Unico dei beni culturali nel suo articolo 2, 1° comma, al punto a) stabilisce che sono beni culturali «le cose immobili [...] che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico». Nel 2° comma si precisa al punto f) che rientrano fra tali beni «le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico». Si può ritenere che generalmente le ville, con o senza parchi o giardini annessi, dotate di un interesse storico, artistico, demo-etno-antropologico rientrano fra le "dimore storiche" (d'ora in poi abbreviato con Dim. St.). Così le Ville Vesuviane, le Venete, le Pesaresi, le Fiorentine, le Ville di Bagheria a Palermo.

Ma la nozione di Dim. St. è più ampia, non riguarda certamente solo le ville e, di fatto, appare in evoluzione. È ovvio che gli immobili artistici adibiti in passato e anche attualmente ad abitazione vadano tutelati, per il loro carattere artistico. Essi, peraltro, acquistano il significato di Dim. St. se presentano un interesse storico o demo-etno-antropologico dal punto di vista della dimora umana, dell'abitare che in essi ha avuto luogo e che può manifestarsi per le loro caratteristiche architettoniche ed edilizie interne ed esterne, per i loro arredi, per la memoria di chi ci visse, vi creò opere importanti, vi fece atti memorabili, vi morì. Così, ad esempio, dovrebbe essere riconosciuto valore

storico al Castello Svevo di Pizzo di Calabria in cui venne rinchiuso e fucilato Gioacchino Murat. Questa è una Dim. St. anche per altri eventi della storia politica e sociale, che vi si svolsero o la coinvolsero in precedenza e, in ogni caso, essa interessa per la storia dell'architettura civile e militare, che riguarda la rete dei castelli normanni, svevi, angioini, aragonesi, borbonici del Mezzogiorno.

LA VILLA COME DIMORA STORICA

Per "villa" si intende quell'edificio o quel complesso di edifici in cui vi è, da parte del progettista, l'intenzione di una correlazione tra elemento architettonico ed elemento naturale. Appare chiaro che la semplice associazione tra edificio e giardino non basta a connotare concettualmente la villa. In Italia nel corso del XV e XVI secolo, la villa assume caratteri definiti: da una parte le ville toscane, che si ispirano nella loro semplice forma a quelle dell'architettura rustica (come erano le ville di Careggi, di Caffagiolo, di Poggio a Caiano), dall'altra le ville di Roma e del Lazio, con interpretazioni più articolate (Villa Giulia a Roma, villa d'Este a Tivoli) [...]. Originale la produzione del Palladio che realizzava una profonda penetrazione naturalistica del complesso architettonico, dilatandolo e integrandolo nello spazio paesistico, come nella villa Trissino a Melegnano ovvero nella prospettiva conclusiva del parco, come nella villa Barbaro a Maser, nella villa Piovene a Lonigo ed in tanti altri esempi oppure infine apprendone il fronte e i lati a loggiati come per la "Rotonda" di Vicenza. La tematica compositiva palladiana persisterà in Italia ancora fino al secolo XVIII (villa Albani a Roma di C. Marchionni; villa Cordellina a Montecchio Maggiore) propagandosi anche in Inghilterra e nell'Europa Centro-orientale, ove essa verrà anzi considerata come modello esemplare di villa.

(L. Pontuale, voce *Ville*, in *Enciclopedia universale dell'arte*, 1983, vol. XIII, p. 250)

Ma Dim. St. dovrebbe essere anche la modestissima casa a Giulino di Mezzegra sul lago di Como, ove Mussolini passò l'ultima notte e sul cui piazzale fu poi fucilato. Una dimora breve e tragica, la cui memoria densa di emozioni non può essere ignorata. E ove si potesse ancora reperire questa casa, e farla riconoscere, dal punto di vista legale, come Dim. St., ciò avrebbe una grossa valenza culturale e turistica.

Anche un albergo è una dimora. In alcuni si svolsero importanti eventi storici, come l'Hotel Imperiale di Rapallo, ove fu firmato, nell'aprile del 1922, il trattato di Rapallo, fra Walter Rathenau per la Germania e Georgij Cicerin per l'URSS: un evento che, iniziando il riconoscimento ufficiale dell'URSS da parte dei paesi "capitalisti", ebbe un'importanza enorme nella storia dell'Europa del XX secolo. Ma che forse molti ignorano, come forse ignorano la storia dei due protagonisti, che, pure, è importante e affascinante. Una Dim. St. può essere "un luogo della memoria" non solo per l'*evento storico*, di pochi giorni o per la vita di un dato cetto sociale che vi si svolse, ma per una vicenda personale, di un personaggio storico, che in essa ha per vario tempo dimorato: come la casa in cui visse e scrisse Leopardi a Recanati o quella di D'Annunzio, in provincia di Pescara, o le dimore di Verdi a Busseto, quella di Marconi a Sasso Marconi, vicino Bologna, la casa di Garibaldi a Caprera, quelle di Napoleone all'Elba. Vi è una interrelazione stretta tra la dimora dell'uomo e la sua personalità. La conformazione della casa, e ancor più il suo contenuto, i suoi spazi, i suoi mobili, i suoi libri e i suoi oggetti rappresentano in modo significativo la personalità umana di coloro cui sono appartenuti. Ma per la piena valorizzazione di queste abitazioni come "beni culturali" occorre fare riferimento anche alla storia della persona considerata: quella del poeta, del musicista, dello scienziato, del generale che fece l'Italia, dello statista e condottiero che dominò l'Europa.

La storia tuttavia non è fatta solo di eventi "storici" e di "personaggi storici", è fatta anche di vita degli umili, e dimore storiche possono essere tali per profili di storia sociale popola-

re. Sono state riconosciute come dimore “storiche” in relazione alla loro tipologia edilizia, che si collega ai tratti economico-sociali della vita dei pescatori del delta del Po, le vecchie case di questi pescatori, a un solo piano e le loro strutture semplici. Anche i sassi di Matera costruiti nella roccia e i trulli di Alberobello sono espressioni di una storia “povera” dell’abitare. Sotto il profilo della storia sociale e della storia dell’architettura, può essere Dim. St. anche un edificio adibito a ospedale, a convento, a ospizio di anziani, di infanti e di invalidi, un immobile adibito a riformatorio o penitenziario: purché se ne recuperino le memorie dell’abitare e *le sue valenze architettoniche siano considerate per quella sua funzione*. La qualificazione di Dim. St., forse, è meno agevole per un edificio che fu sede del governo di una repubblica municipale, che è stato “abitato” anche per scopi di dimora privata, da titolari di pubblici uffici. Ma se questo senso più ampio dell’abitare viene recuperato, ci sembra che anche questo edificio possa essere annoverato fra le “Dim. St.”².

Questa prima sommaria indicazione della vasta tipologia delle “dimore storiche” fa comprendere che le “dimore storiche” non sono un dato di fatto, un “giacimento culturale” che è sufficiente reperire. Si tratta di entità che hanno bisogno di iniziative, per potere acquistare un significato culturale, che colleghi i dati architettonici, decorativi e di arredamento degli immobili, con i dati ambientali e di costume e con le vicende storiche che vi si svolsero. E che, spesso, acquistano un significato maggiore, quando siano considerati come elementi di un contesto, di una rete. Le valenze storico-culturali di una dimora possono essere “poliedriche”. Consideriamo la Reale Fabbrica di Stupinigi, casino di caccia della famiglia reale Savoia nell’omonimo borgo, nelle vicinanze di Torino. Il suo interesse culturale specifico è quello della vita di corte, degli svaghi e dei vari altri eventi che vi si svolsero, e degli arredi e attrezzature e della organizzazione sociale con cui essa veniva gestita e fatta oggetto di manutenzione. Tuttavia, esiste anche, potenzialmente, una vicenda storico-politica e di costume delle

ville e dei palazzi reali dei Savoia e, forse più interessante, una vicenda socio-culturale delle ville e residenze di caccia di famiglie reali o patrizie delle varie regioni d’Italia che ne può fare un significativo insieme. E anche l’insieme dei castelli normanni, svevi, aragonesi, spagnoli, borbonici del Mezzogiorno si presenta, potenzialmente, come una rete di tante entità, collegate da vicende storiche comuni politiche, sociali e di costume. L’Italia è certamente fra i paesi del mondo più ricchi di dimore storiche, che attendono di essere adeguatamente tutelate e valorizzate, ma che, peraltro, stanno spesso decadendo per incuria e mancanza di mezzi e di iniziative.

1.2. Le Dim. St. che appartengano a Regioni, Province, Comuni, persone giuridiche private senza fini di lucro, in quanto beni culturali (assieme agli altri beni di cui all’articolo 2, 1° comma lettera a) *vanno obbligatoriamente denunciate dai rispettivi titolari* al Ministero, mediante elenchi iniziali e successivi aggiornamenti ai sensi dell’articolo 5, 1° comma del Testo Unico. Qualora le denunce non abbiano luogo, il Ministero provvede, a spese degli enti in questione, a fare tali elenchi. Anche nel caso in cui gli elenchi manchino, i beni considerati sono, comunque, soggetti a tutela. Gli elenchi, ai sensi dell’articolo 5, 3° comma, sono comunicati dal Ministero alla Regione competente. Data la latitudine e la indeterminatezza e dinamicità della nozione di Dim. St., questa norma, nella sua burocraticità, che riflette una visione statica del bene culturale, non sembra la più idonea per l’identificazione delle dimore storiche appartenenti ai soggetti pubblici e alle non profit.

A fortiori ciò vale per i beni dei soggetti diversi da quelli appena indicati: secondo l’articolo 6, è il Ministero che provvede di ufficio, direttamente o su proposta del sovrintendente, a dichiararne lo «interesse particolarmente importante» che fa scattare le norme di tutela. Per circoscrivere la nozione di bene culturale appartenente ai privati, che debba essere oggetto di tutela, la norma impiega la dizione «interesse particolarmente importante». Ciò riguarda anche le Dimore Storiche. In effetti,

vi è una miriade di edifici, che nel passato hanno avuto un loro ruolo, nella storia locale, perché sono stati dimore di uffici o personaggi di un certo rilievo o sede di eventi notevoli. Molti di questi edifici hanno un qualche pregio, per la loro architettura, per le decorazioni di sculture e pitture, per gli arredi e i parchi che ne fanno parte. Opportunamente, il bisogno collettivo della tutela viene limitato a quelli che rivestono un «interesse particolarmente importante». Ma chi decide su ciò? Abbiamo visto che, spesso, si tratta di far rivivere una realtà significativa, attualmente ignorata, di ricollegare fra loro edifici e ambienti e territori e vicende storiche, e di disegnare «reti di fenomeni», in cui elementi che, in sé, potrebbero essere trascurabili, possono diventare invece importanti.

Una villa di proprietà privata che non ha nulla di storico, salvo l'età, potrebbe essere vincolata come «dimora storica» perché così piace alla burocrazia ministeriale, che segue determinati criteri, derivanti da certi canoni culturali, che in essa dominano. Una dimora dotata di valenze storiche e artistiche potrebbe non venire vincolata, magari per motivi cui non sono esenti fattori politici. Come può un Ministero identificare la complessa realtà delle «dimore storiche» del nostro paese? Il legislatore se ne è reso parzialmente conto: l'iniziativa della richiesta di tutela, per i beni dell'articolo 6, può ora essere presa anche da Regione, Provincia o Comune. Questa possibilità, però, stranamente, non è prevista per i beni di cui all'articolo 5 (cioè di soggetti pubblici e di non profit). Ma si tratta sempre di scelte discrezionali, non assistite da alcuna specificazione, che, in ultima istanza, spettano al Ministero. D'altra parte l'iniziativa della denuncia, ai fini della tutela, sia per i beni dell'articolo 5 che per quelli dell'articolo 6, è negata ai privati, proprietari dei beni in questione, e agli enti e alle associazioni interessate alla tutela dei beni storici e artistici, oltre che, bene inteso, ai media e ai comuni cittadini. Se un privato, amante dei valori storici e artistici di una data comunità, ritiene che un certo edificio o assieme di edifici di proprietà pubblica o privata (qui ci limitiamo alle dimore storiche, ma il discorso, naturalmente, è

più generale) meriti di essere posto sotto tutela, non può fare una denuncia al Ministero o al sovrintendente o alla Regione, Provincia o Comune in cui esso si trova, per avviare la procedura conservativa degli articoli 5 e 6. L'iniziativa dei cittadini, dei media e delle associazioni invece, per le ragioni esposte nel primo paragrafo, appare particolarmente importante per la salvaguardia di molti beni immobili, che meritano la qualifica di Dim. St. e che sono noti nelle varie comunità locali, ma non altrettanto agli organi statali specializzati.

1.3. Uno dei misteri del nostro patrimonio culturale è costituito dalla catalogazione dei beni immobiliari, oggetto di tutela. L'articolo 16 del Testo Unico dei beni culturali stabilisce, al 1° comma, che «il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali, per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale». Il secondo comma demanda alle Regioni, Province, Comuni la cura della catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e di quegli altri, appartenenti ad altri soggetti (Stato compreso), che sono presenti sul loro territorio. I dati in questione «affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali». Un regolamento, che non conosciamo e che, probabilmente, non è ancora stato emanato, secondo l'articolo 16, 3° comma, dovrebbe stabilire, con la cooperazione delle Regioni, le metodologie comuni, le procedure e modalità per la raccolta dei dati a livello nazionale e l'integrazione in rete delle banche dati, regionali e locali. La pubblicità di questi dati sarà, in ogni caso, molto limitata. Infatti gli elenchi dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 5 e 6, con i nomi dei loro titolari, sono trattati a parte: la loro consultabilità è disciplinata in modo «da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza». Tutto ciò appare molto strano: infatti, si può capire che si neghi al pubblico e agli studiosi la possibilità di conoscere i nominativi dei proprietari dei beni in questione, ma non è chiaro perché debba essere riservato il loro elenco e l'indicazione del tipo di proprietà: di privati, di società, di organizzazioni senza fine di lucro private, di enti pubblici, di Comuni, Province, Regioni,